

SENTENZA GOOGLE SPAIN 13-5-2014

Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., 13-05-2014, n. 131/12

P.Q.M. IN SINTESI

- l'attività di un motore di ricerca-- Google - consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», qualora tali informazioni contengano dati personali;
- il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato;
- un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro;
- il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita;
- l'interessato ha diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome;
- la constatazione di un diritto siffatto non presuppone che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arreca un pregiudizio a detto interessato;
- dato che l'interessato può chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, il diritto fondamentale di cui sopra prevale, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona;
- così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari - come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica -, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.